

**STATUTO dell'Associazione "Con i Fatebenefratelli  
per i malati lontani" - AFMAL APS**

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SCOPI, OGGETTO SOCIALE

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE

1. È costituita sotto il patrocinio dell'ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio (Fatebenefratelli), l'Associazione denominata **"Con i Fatebenefratelli per i malati lontani Associazione di Promozione Sociale"** o anche **"Con i Fatebenefratelli per i malati lontani APS"**, più brevemente, denominata **"AFMAL APS"**. Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola, in lingue diverse dalla lingua italiana.

2. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

3. L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Cassia 600. Potranno essere istituite ovunque con delibera dell'Assemblea, in Italia e all'estero, sedi periferiche, sezioni, rappresentanze.

4. L'Associazione opera in campo nazionale ed internazionale attraverso attività ed iniziative svolte prevalentemente da volontari.

ART. 2 SCOPO

1. L'Associazione è apolitica ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro. Le attività sono di seguito indicate nell'art. 3.

2. Il conseguimento di questo scopo avviene assicurando dignità ed uguaglianza, garantendo i

diritti delle persone, sviluppando ogni forma di solidarietà sociale tra gli individui, lottando contro ogni forma di povertà, promuovendo iniziative culturali, educative e di assistenza sociale e sanitaria.

### ART. 3. OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione per il perseguimento delle già menzionate finalità, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, anche collaborando con organismi internazionali, amministrazioni pubbliche, organizzazioni non governative, associazioni ed istituzioni private:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della

legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. In considerazione delle attività di interesse generale esercitate, l'Associazione intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) operare nel settore del volontariato contribuendo, nel quadro della solidarietà e della cooperazione internazionale a favore dei paesi in via di sviluppo, alla formazione, selezione, addestramento di impiego di volontari;

b) studiare, promuovere e sostenere, in Italia e all'estero, iniziative di volontariato, di servizio civile e di assistenza sociale, come pure la formazione di nuove organismi che si occupino della promozione umana ed ambientale e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nell'ambito dei principi che ispirano la cooperazione nel mondo, il benessere fisico e morale della popolazione, prevalentemente dei paesi in via di sviluppo, in particolare dell'assistenza ai malati, agli emarginati, ai poveri, alle persone socialmente deboli, diversamente abili e, più in generale, alle persone svantaggiate, prendendosi cura e curando le medesime, ed alla formazione scolastica e professionale;

c) preparare e realizzare programmi idonei alla creazione di centri di formazione professionale, sia in Italia che all'estero, a favore dei paesi in via di sviluppo sottoponendo prevalentemente detti programmi all'esame ed all'approvazione delle autorità competenti;

d) curare attivamente la formazione tecnica, culturale professionale delle persone

favorendone, d'intesa con i paesi interessati, la presenza e collaborazione nelle strutture servizi sia in Italia che all'estero;

e) promuovere, studiare, realizzare, gestire, nei paesi in via di sviluppo, progetti e programmi sanitari e sociosanitari integrati, di formazione, di ricerca e sviluppo, in accordo con le autorità locali competenti, a sostegno e/o integrazione dei settori carenti dei necessari servizi;

f) promuovere, studiare, realizzare, gestire in Italia e all'estero, progetti, iniziative di solidarietà, ambienti di accoglienza e assistenza, programmi sanitari, sociosanitari integrati, a favore delle persone e delle famiglie bisognose di accoglienza, sostegno economico, alimentare, lavorativo, di formazione e sanitario;

g) promuovere specifiche attività di raccolta fondi e ogni iniziativa di solidarietà a seguito di eventi avversi quali terremoti, alluvioni, incendi, atti terroristici, tumulti e sommosse e qualsiasi altra avversità, in Italia o all'Estero, per contribuire ad aiutare le popolazioni e riattivare servizi essenziali, quali quelli alimentari, sanitari e assistenziali;

h) promuovere le suddette iniziative di solidarietà, accoglienza e servizi, anche in collaborazione con altri enti e organismi sia pubblici che privati;

i) informare, sensibilizzare, educare l'opinione pubblica: ai problemi della giustizia, della solidarietà e della pace tra i popoli; al superamento di ogni distinzione sociale, razziale, ideologica e religiosa; alla formazione di una comunità umana fondata sui valori cristiani. Per questo l'Associazione prende adeguate iniziative e si avvarrà anche di pubblicazioni, di diffusioni di periodici, libri,

opuscoli, audiovisivi; fornirà attività di consulenza anche ad enti pubblici e privati e ad altri organismi; organizzerà conferenze, seminari di studio, incontri e congressi, corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento per il personale docente delle scuole pubbliche private di ogni ordine e grado, per gli allievi, i loro genitori e le comunità territoriali interessate e per studenti universitari laureati anche in collaborazione con le università e facoltà interessate; promuoverà iniziative per la diffusione di prodotti di artigianato dei paesi in via di sviluppo e di quant'altro utile ad aprirsi ai temi della mondialità, a creare legami di solidarietà tra i popoli, a favorirne conoscenza integrazione;

j) intervenire presso i legislatori e far promuovere leggi ed interventi a favore dei paesi in via di sviluppo, atti a migliorare le loro condizioni;

k) collaborare con altre ONG, con enti pubblici e privati, con società, con associazioni, con fondazioni, in Italia e all'estero in attività di cooperazione internazionale, di interventi di emergenza per calamità naturali o in aree conflittuali e di educazione allo sviluppo, di ricerca e innovazione;

l) promuovere raccolte, lasciti, donazioni, sottoscrizioni, erogazioni di fondi e quant'altro atto al conseguimento degli scopi dell'Associazione, direttamente e/o tramite le Sezioni Locali;

m) realizzare tutto ciò che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno di volta in volta per il conseguimento degli scopi sociali;

n) collaborare con il Dipartimento della Protezione civile italiana, sia in Italia che all'estero.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse,

secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla Normativa Vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Al Consiglio Direttivo compete deliberare la loro individuazione.

4. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

TITOLO II - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE, ESERCIZIO SOCIALE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

ART. 4 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili:

- dalle eredità, legati, donazioni, disposti in suo favore;
- dal complesso dei mobili ed immobili già di sua pertinenza e di cui acquisterà la proprietà;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
- da un fondo di dotazione.

2. Il Patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 LE ENTRATE

1. L'Associazione può trarre le risorse

economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

2. L'Associazione nell'espletamento della propria attività potrà avvalersi delle strutture messe liberamente a disposizione dall'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio (Fatebenefratelli), da enti pubblici e privati, sia in Italia che all'Estero, nonché di tutta l'organizzazione e dei mezzi operativi, didattici ed anche finanziari che l'Ordine Ospedaliero stesso, gli altri enti pubblici e privati, vorranno elargire per il conseguimento degli scopi previsti dal presente Statuto.

#### ART.6 ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE.

1. L' esercizio sociale è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea il bilancio d'esercizio nei termini previsti dalla Normativa Vigente e comunque entro il termine ultimo per l'invio del bilancio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. Il bilancio di esercizio è redatto nelle forme previste dalla Normativa Vigente.

4. In caso di esercizio di attività secondarie e strumentali, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti e nelle forme previste dall'articolo 13, comma 6, del D. Lgs. 117/2017.

5. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito del bilancio



presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nei casi previsti dall'art. 13, comma 7, D. Lgs. 117/2017.

6. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

8. Al raggiungimento delle soglie previste dalla legge, l'Associazione deve redigere e depositare il bilancio sociale presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nei tempi di legge deve pubblicarlo nel proprio sito internet.

9. L'Associazione può predisporre un bilancio preventivo che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

### TITOLO III - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

#### ART.7 ASSOCIATI, BENEFATTORI SOSTENITORI, VOLONTARI.

1.L'Associazione è composta dal socio patrocinatore, dai soci ordinari e dai soci onorari.

2.È socio patrocinatore l'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio (Fatebenefratelli) nella persona del suo Superiore Generale. Sono soci di diritto, i Superiori Provinciali delle Province e delle Delegazioni Generali dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio (Fatebenefratelli), che abbiano una Sezione costituita dell'AFMAL nel proprio territorio di

competenza.

3. Sono soci ordinari coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, in seguito all'istruttoria, dimostrando di possedere i requisiti necessari. I requisiti che ciascun aspirante associato deve possedere sono collegati alla vicinanza delle sue aspirazioni e dei suoi ideali alle finalità dell'Associazione che sono quelle di assicurare dignità ed uguaglianza, garantire i diritti delle persone, sviluppare ogni forma di solidarietà sociale tra gli individui, lottando contro ogni forma di povertà e promuovendo iniziative culturali, educative e di assistenza sociale e sanitaria.

4. Possono essere soci onorari coloro che hanno con i loro servizi incrementato la vita e l'immagine dell'Associazione.

5. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

6. Sono "benefattori sostenitori", in breve "sostenitori", le persone fisiche o giuridiche che si siano impegnate a sostenere economicamente, con continuità almeno biennale, il conseguimento degli scopi associativi.

7. La qualifica di benefattori sostenitori è attribuita alle persone fisiche e giuridiche previo accertamento della sussistenza dei requisiti con delibera del Consiglio Direttivo. I sostenitori non assumono la veste di socio e possono essere invitati dal Consiglio Direttivo a tutte le iniziative della Associazione.

8. La base associativa può essere costituita anche da Aps (associazioni di promozione sociale) o da altri enti senza scopo di lucro, secondo i limiti previsti dalla Normativa Vigente.

9. L'Associazione si avvale prevalentemente di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

10. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti previsti dalla Normativa Vigente e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento.

11. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### ART.8 AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO. QUOTA ASSOCIATIVA

1. Possono far parte dell'Associazione, in una delle condizioni di socio come sopra specificato, tutte le persone fisiche, Enti, Associazioni, istituti, Comitati e Fondazioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, che, sensibili ai temi specifici della Associazione, cooperano in pieno accordo ai principi ed alle norme stabilite dall'Associazione e dal presente Statuto.

2. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale, dei regolamenti interni, ed il codice etico, ad osservare le disposizioni

che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

3. Il provvedimento di ammissione è comunicato per iscritto, anche a mezzo e-mail, entro 30 giorni dalla domanda previo accertamento della sussistenza dei requisiti e dell'attitudine a contribuire agli scopi sociali. Il consiglio direttivo valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

4. In ipotesi di provvedimento motivato di rigetto della domanda di ammissione, l'interessato può proporre appello al Collegio dei Proibiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo e-mail.

5. La qualità di associato si perde qualora vengano a mancare i requisiti necessari ad assumere la qualifica di associato, qualora cessi ingiustificatamente ogni forma di collaborazione al conseguimento degli scopi dell'Associazione ovvero per la mancata partecipazione alle assemblee per due anni e/o il mancato versamento della quota associativa, senza adeguata giustificazione, per due anni consecutivi.

6. La qualità di Socio si perde: per dimissioni, per inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente Statuto, per azioni condotte contro l'immagine o le finalità dell'Associazione, per indegnità e inosservanza del codice etico dell'Associazione.

ART.9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI. DIRITTO DI VOTO.

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto,

compreso il diritto di elettorato attivo e passivo. La partecipazione alle assemblee è consentita anche tramite delega ad altro associato. A ciascun socio non possono essere attribuite più di 5 deleghe. La gestione delle deleghe sarà disciplinata da regolamento. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che spetta a tutti i soci, in regola con la quota associativa e che abbiano ottenuto il provvedimento di ammissione ad associato da almeno tre mesi.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché i rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio

Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, rimborsabili e non sono rivalutabili e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

#### TITOLO IV ORGANI SOCIALI

##### ART. 10. ORGANI SOCIALI. LIBRI SOCIALI.

1. Sono organi sociali statutari dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vice presidente;
- e) Segretario Generale;
- f) la Giunta Esecutiva;
- g) l'Organo di Controllo;
- h) il Collegio dei Probiviri;
- i) Il Comitato Scientifico.

2. Ad eccezione dell'Organo di Controllo, tutti gli incarichi associativi sono svolti a titolo gratuito e senza alcun beneficio economico.

3. Sono libri sociali obbligatori:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- g) il libro dei volontari.

ART. 11. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa può, tuttavia, essere convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci. La data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea vengono stabiliti dal Presidente. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

2. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il numero dei consiglieri del Consiglio direttivo da nominare così come proposto dal Consiglio Direttivo uscente; eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo;
- e) eleggere e revocare l'organo di revisione;
- f) deliberare altresì l'istituzione di altri organi temporanei o permanenti dell'Associazione determinandone gli scopi e le modalità di funzionamento;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione dei candidati soci e di esclusione degli associati dall'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

5. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

6. Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Per lo scioglimento dell'Associazione si rimanda all'articolo 27 del presente statuto.

#### ART. 12. CONVOCAZIONE, MODALITA' DI RIUNIONE, PRESIDENZA E REGOLE DI VOTO

1. La comunicazione della convocazione, contenente la data della prima e della seconda convocazione, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea, è inviata almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea. L'adunanza di seconda



convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

2. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificabili e identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

3. Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal consigliere più anziano. L'Assemblea nomina il segretario.-

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese.

#### ART. 13. CONSIGLIO DIRETTIVO. NOMINA E FUNZIONAMENTO

1. L'Associazione è diretta dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 a un massimo 11 membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

2. I Consiglieri restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

3. I Consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dall'incarico.

4. In caso di decesso, di dimissioni o di decadenza di un Consigliere gli subentrerà automaticamente il primo dei non eletti. In caso di dimissioni congiunte di oltre la metà dei

Consiglieri dovrà essere convocata entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

5. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla Giunta Esecutiva e per la redazione dello schema di bilancio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.

6. Il Consiglio elegge tra i componenti di diritto nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente, il Segretario Generale.

7. Il Consiglio Direttivo nomina i componenti della Giunta Esecutiva.

8. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. È presieduto dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice presidente, o dal membro più anziano in carica in mancanza dei suddetti due membri precedenti.

9. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

10. Il Consiglio può nominare un Segretario anche al di fuori dei membri del Consiglio con il compito di redigere sugli appositi libri il verbale delle sedute.

11. Le delibere devono essere adottate a maggioranza e sono sempre soggette a votazione palese, tranne nel caso di elezioni per le cariche ed attribuzioni o per questioni personali, per le quali è possibile ricorrere a scrutinio segreto. Gli avvisi di convocazione del Consiglio debbono essere inviati per iscritto ai Consiglieri ed ai componenti effettivi dell'Organo di Controllo, almeno 15 giorni prima della convocazione, unitamente all'ordine del

giorno.

12. Il Presidente del Consiglio può invitare alle riunioni del Consiglio il personale della Sede, esperti e/o tecnici, a titolo di consulenza, per questioni specifiche trattate di volta in volta.

#### ART. 14. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea, per ogni operazione necessaria al raggiungimento degli scopi associativi.

2. In particolare, il Consiglio provvede a:

- a) formulare ogni anno il programma generale dell'attività dell'Associazione che presenta per l'approvazione all'Assemblea dei Soci e ne cura l'applicazione;
- b) garantire l'applicazione delle linee operative e di condotta approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio d'esercizio ed il bilancio preventivo, rimettendoli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) eleggere i componenti la Giunta Esecutiva oltre quelli di diritto;
- e) autorizzare la costituzione di nuove Sezioni;
- f) avvalersi, se necessario, per l'attuazione dei fini sociali dell'opera di persone particolarmente qualificate alle quali attribuisce la qualifica di consulenti tecnici dell'Associazione e/o di un direttore;
- g) esaminare e approvare le relazioni del lavoro svolto dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva nonché i piani di

organizzazione e di attività elaborati dallo stesso Presidente e dalla Giunta Esecutiva;

- h) deliberare la nomina dei Soci Ordinari, dei soci Onorari e dei Sostenitori;
- i) avvalersi se necessario, di personale qualificato a cui affidare le esecuzioni delle delibere degli Organi Sociali e il coordinamento delle attività associative, nel rispetto delle linee operative e di condotta approvate dal Consiglio;
- j) ratificare con delibera l'eventuale nomina di uno o più Segretari Aggiunti, su proposta della Giunta Esecutiva, con specifiche competenze nell'ambito della cooperazione, con qualifica di volontario o consulente, ai fini di collaborare con il Segretario Generale per un funzionamento coordinato e costante della direzione, al collegamento e sostegno delle Sezioni Locali.
- k) costituire ed estinguere Sezioni Locali in ogni area geografica al fine di raggiungere una maggiore presenza ed una armonica distribuzione sul territorio.

Nominare e revocare per ciascuna sezione locale un Coordinatore sulla base di una istruttoria del Presidente.

#### ART. 15. GIUNTA ESECUTIVA. COMPOSIZIONE.

1. La Giunta Esecutiva è composta da cinque membri: il Presidente, il Vice presidente, il Segretario Generale, se eletto, e da altri membri eletti dal Consiglio Direttivo.

2. La Giunta si riunisce periodicamente, dietro convocazione del Presidente e nomina un proprio Segretario anche al di fuori dei propri membri. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza degli intervenuti. È presieduta dal Presidente o in sua assenza dal

Vice presidente.

ART. 16. COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA.

1. La Giunta Esecutiva è investita degli ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le limitazioni esplicite disposte dal Consiglio Direttivo. In particolare, è funzione della Giunta Esecutiva attuare le delibere del Consiglio Direttivo ed elaborare le proposte da sottoporre al Consiglio stesso nella successiva riunione per la ratifica.

2. La Giunta provvede inoltre, ove se ne ravvisa la necessità e l'urgenza, a nominare dei Segretari Aggiunti, con lettera di incarico da parte del Presidente, e li propone per la ratifica al Consiglio Direttivo.

ART. 17. IL PRESIDENTE. IL VICE PRESIDENTE.

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva e l'Assemblea degli associati, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, della Giunta e dell'assemblea degli associati. Il Presidente in caso di assenza o di impedimento è sostituito in ogni sua funzione dal Vice presidente. In caso di impedimento definitivo il Consiglio, convocato senza indugio dal Vice presidente, provvede alla sostituzione. In casi particolari il Presidente con atti di procura potrà delegare a rappresentare l'Associazione, un membro del Consiglio o altre persone opportunamente individuate. Il Presidente esercita, in caso di particolare urgenza, i poteri del Consiglio convocando senza indugio il Consiglio stesso, per riferire le decisioni assunte per la loro ratifica.

2. Il Vice presidente si sostituisce al

Presidente nelle ipotesi di assenza e/o impedimento di quest'ultimo. Ha i poteri che gli derivano dalla sua partecipazione al Consiglio Direttivo ed alla Giunta Esecutiva. Egli ha quale compito quello di:

- contribuire alla promozione dell'immagine dell'Associazione in Italia ed all'Estero al fine di diffonderne i principi;
- assicurare le attività di pubbliche relazioni per i progetti in fase di studio e di realizzazione, proposti ed approvati dagli organi statutari.

#### ART. 18. IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, se nominato dal Consiglio Direttivo, ha quale compito quello di appoggiare e supportare le attività del Presidente e del Vice presidente.

#### ART. 19. L'ORGANO DI CONTROLLO. NOMINA E FUNZIONAMENTO

1. Se non obbligatorio per legge, l'Assemblea degli associati ha comunque la facoltà di nominare l'Organo di Controllo.

2. La nomina dell'Organo di Controllo è effettuata con decisione dell'Assemblea degli associati che provvederà anche a stabilire se questo debba essere monocratico o collegiale. Qualora gli Associati decidano di nominare un Organo di Controllo collegiale, esso sarà composto da 3 (tre) membri effettivi. Spetta all'Assemblea in tal caso la nomina del Presidente. L'Assemblea ha la facoltà di nominare altresì 2 (due) supplenti.

3. In relazione ai poteri, doveri e le attività dell'Organo di Controllo si rimanda alla Normativa Vigente.

#### ART. 20. REVISIONE LEGALE

1. Qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge ed all'Organo di Controllo non venga attribuito l'esercizio del controllo contabile, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. L'incarico è conferito dall'Assemblea su proposta non vincolante dell'Organo di Controllo, che ne stabilisce altresì il compenso e la durata.

3. Le attività di revisione legale non sono svolte a titolo gratuito, salvo la rinuncia al compenso da parte del revisore.

#### Art. 21 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti ogni quattro anni dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione. Il Collegio ha il compito di comporre o decidere eventuali controversie tra i Soci e tra questi, e l'Associazione o i suoi Organi. Per la validità delle sedute del Collegio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

2. Il Collegio decide con lodo scritto e motivato deliberato a maggioranza degli intervenuti, senza obbligo di procedura: in caso di giudizio disciplinare o di respingimento della domanda di ammissione a socio, il Collegio invita l'associato o l'aspirante associato a presentare per iscritto le proprie osservazioni.

3. I membri del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili.

#### Articolo 22 - COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è un organo facoltativamente nominato dal comitato direttivo che, presieduto dal Presidente della associazione, ha la funzione di dare consulenza tecnico-sanitaria in relazione alle missioni organizzate dall'Associazione.

2. I componenti del Comitato Scientifico, individuati tra esperti medici ed operatori professionali, sono nominati dal Consiglio direttivo e restano in carica quattro esercizi e sono rinnovabili.

3. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, in numero idoneo a garantire la presenza delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni.

4. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento.

5. I membri del Comitato Scientifico sono volontari della associazione.

TITOLO V. ORGANIZZAZIONE ED AGGREGAZIONE DELL'IMPEGNO VOLONTARIO

ART. 23. SEZIONI LOCALI.

1. L'associazione, unica ed unitaria, si decentra a livello territoriale in sezioni locali.

2. Il Consiglio Direttivo può costituire Sezioni Locali in ogni area geografica al fine di raggiungere una maggiore presenza ed una armonica distribuzione sul territorio. Per costituire una nuova Sezione è necessaria la presenza in loco di Soci Ordinari in numero non inferiore a tre.

3. Le Sezioni Locali non hanno autonomia propria e devono uniformarsi, nelle loro attività, ai fini statutari dell'Associazione ed alle direttive del Consiglio Direttivo.

ART. 24. IL COORDINATORE

1. Per ciascuna sezione locale, il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore sulla base di una istruttoria del Presidente. Il Coordinatore riveste le funzioni di rappresentanza della Associazione a livello locale e risponde direttamente al Consiglio Direttivo ed al Presidente per le funzioni a lui attribuite.



2. Il Coordinatore opera d'intesa con il Consiglio Direttivo sia per l'attuazione del programma che per l'attivazione del volontariato finalizzata alla realizzazione del programma stesso. Dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

3. Il Coordinatore può organizzare la sezione locale affiancandosi con altre figure volontarie per la ordinaria gestione amministrativa-tecnica della sezione locale.

4. Il Coordinatore può essere revocato dal Consiglio Direttivo con idonea motivazione.

#### ART. 25. REGOLAMENTO DELLE SEZIONI LOCALI

1. Il Consiglio Direttivo con proprio regolamento, disciplina il funzionamento delle Sezioni Locali.

#### TITOLO VI NORME COMPLEMENTARI E FINALI

##### ART. 26. DURATA

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria che nominerà uno o più liquidatori.

##### ART. 27. SCIoglimento E DEVOLUZIONE

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

##### ART. 28. GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI E DEI SERVIZI

1. Le funzioni e ogni altro ruolo previsto dal presente Statuto, ad eccezione dell'Organo di

Controllo ed alla attività di revisione, sono svolti generalmente con spirito di solidarietà e come apporto volontario e, come tali, gratuiti, salvo la copertura di spese autorizzate ed effettivamente sostenute.

2. L'Associazione può peraltro retribuire coloro che, anche se soci, sono chiamati a svolgere attività dipendenti, anche con ruoli dirigenziali e di rappresentanza che richiedono rilevante e continuo impegno, o incarichi di valutazione e controllo, fermo il rispetto delle disposizioni dettate dalla legge in tema di distribuzione indiretta di utili ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 29. REGOLAMENTI INTERNI

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può elaborare appositi regolamenti nello spirito del presente Statuto.

#### ART. 30. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

#### ARTICOLO 31. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea dei soci. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'avvenuta iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, l'Associazione vi sarà iscritta.

FIRMATO: FRA GERARDO D'AURIA  
STEFANO SMARGIASSI NOTAIO